

ORIGINALE



**COMUNE DI LONA – LASES
(PROVINCIA DI TRENTO)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08

del Commissario straordinario

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Lona Lases al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm., della L.P.10 febbraio 2005 n.1, della L.P.27 dicembre 2010 n.27 e della L.P.29 dicembre 2016 n.19, art.7 comma 10.

L'anno duemilaventitrè, il 27 marzo alle ore 13.30, presso la sede comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 35 di data 21 novembre 2022, assistito dal Segretario comunale dr. Marco Galvagni, ha adottato con i poteri del Consiglio comunale la seguente

DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 175 di data 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)", al suo art. 24, comma 1, dispone che la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUSP e a livello provinciale di cui art. 7. della L.P. 19/2016;
- il medesimo D. Lgs. sopra riportato è stato integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- l'esito della ricognizione, ancorché negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (posticipata successivamente al 10 novembre 2017);
- a seguito dell'avvenuta procedura sopra richiamata, le pubbliche amministrazioni devono procedere annualmente, giusto art. 20 del TUSP (D.L.gvo 175/2016), alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ve ne sia la necessità, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- nel nostro contesto territoriale il riferimento è all'art. 7, comma 11 della Legge provinciale n. 1 del 2005 ed all'articolo 24, comma 4 della Legge provinciale n. 27 del 2010, secondo cui si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;
- si precisa peraltro che anche il combinato disposto degli articoli 18, comma 3bis della L.P. 1/2005 e 24, comma 3 della L.P. 27/2010, prevede che *"la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:*
 - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;*
 - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata*

sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010. ...

La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.”;

- come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo);
- giusto art. 2, comma 1, lett. f) del TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”, e che pertanto non rientrano nell’ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall’ente locale;

- nel corso degli ultimi anni il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato oggetto di disamina da parte dell'Amministrazione comunale ed in particolare:
 - con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 di data 09 ottobre 2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lona Lases, in adempimento di quanto previsto dall'art. 7 co. 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, individuando quelle eventualmente che devono essere alienate e che tale adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017; tale provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce inoltre aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione sopracitato;
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 21 dicembre 2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Lona Lases alla data del 31 dicembre 2017;
 - con deliberazione del Commissario straordinario n. 13 di data 22 dicembre 2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Lona Lases alla data del 31 dicembre 2020.

Richiamato l'art. 24 della L.P. 27/2010 e ss.mm., che definisce i criteri e le modalità secondo cui gli enti locali possono costituire e partecipare a società, fermo restando che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Precisato che, a norma delle disposizioni sopra richiamate la revisione straordinaria e le conseguenti ricognizioni ordinarie hanno ad oggetto solamente le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, restando pertanto escluse dall'ambito della ricognizione eventuali partecipazioni dell'Ente in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenendo conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente stesso e fatte le dovute considerazioni in merito a quanto stabilito in materia di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ed in particolare l'art.18, comma 3bis della L.P. 1/2005.

Vista la delibera del Commissario straordinario n. 8 di data 27/10/2021 con la quale il Comune di Lona Lases ha acquisito dalla Provincia Autonoma di Trento n. 241 azioni di Trentino Digitale Spa a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 33, c.7bis, della L.P. n. 3/2006 e secondo la quantificazione di cui all'allegato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 689/2021, per un valore nominale di 1 euro per azione e, quindi, per un valore di complessivi € 241,00.

Preso atto che le società di partecipazione diretta del Comune di Lona Lases sono riportate nella tabella che segue.

Dato atto che Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. e Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa si configurano alla stregua di società in house il cui scopo sociale realizza il vincolo di attività di auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Nome Partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè valle di Cembra S.Cons.rl (in liquidazione)	P.I. 01904580220	0,71%	mantenimento	Attualmente in liquidazione in attesa della creazione della nuova APT come da riforma provinciale riguardante gli ambiti territoriali delle APT (Legge Provinciale n. 8 del 12 agosto 2020)
Trentino Mobilità S.p.A.	P.I. 01606150223	0,04%	mantenimento	/
Trentino Riscossioni S.p.A.	P.I. 02002380224	0,0078%	mantenimento	/
Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	P.I. 01533550222	0,54%	mantenimento	/
Trentino Digitale Spa	P.I. 00990320228	0,0037%	acquisizione	/

Preso atto che:

- le società in house Trentino riscossioni Spa, Trentino Digitale Spa e il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa, producono per lo più servizi necessari al buon andamento delle attività e all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente, stante anche la loro peculiarità di configurarsi alla stregua di società del sistema pubblico provinciale con ciò svolgendo l'importante funzione di raccordare i Comuni del territorio e garantire loro strumenti omogenei nell'esercizio delle attività precipuamente negli ambiti della tecnologia informatica, dell'innovazione e della transizione digitali, della funzione consulenziale estesa a tutti gli ambiti di materia e dell'accertamento delle entrate di afferenza comunale;
- il Consorzio dei Comuni Trentini ha inoltrato le schede di monitoraggio delle società partecipate dal Comune di Lona Lases;
- a seguito della riforma provinciale riguardante gli ambiti territoriali delle aziende per il turismo (APT), disposta con Legge Provinciale n. 8 del 12 agosto 2020, l'Azienda per il Turismo

Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl (partecipazione diretta del Comune di Lona Lases per lo 0,71%) è stata posta in liquidazione con procedura iniziata in data 03/02/2022, in attesa della costituzione della nuova APT nel nuovo raggruppato ambito territoriale Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra;

- il quadro legislativo attuale prescrive l'estensione della revisione alle società partecipate indirettamente per il tramite delle società controllate dagli Enti pubblici, tant'è che l'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n.175/2016 definisce g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. In sede di revisione ordinaria a cadenza triennale, si prende atto dello stato in liquidazione del Centro servizi condivisi società consortile a r.l., controllata indirettamente per il tramite di Trentino riscossioni S.p.A.;
- con specifico riguardo alle società indirettamente controllate dal Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa, si precisa che la società Set distribuzione spa può farsi rientrare nella deroga di cui all'ultimo capoverso del richiamato articolo 24 della L.P. n.27/2010 ed, ad ogni buon conto, realizza un interesse generale per la collettività ai fini della conformità con i vincoli di scopo e di attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del Testo unico sulle partecipate, mentre limitatamente alla società Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra si evince dalla scheda ricognitiva la volontà già manifestata dall'organo sociale del Consorzio dei Comuni Trentini circa la sua dismissione, che può verosimilmente definirsi in itinere in quanto già decisa. Infine, della Federazione Trentina della cooperazione soc. coop. se ne desume dalla scheda ricognitiva la strumentalità necessaria al Consorzio dei Comuni trentini per la produzione di beni e servizi utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici. Della società controllata indirettamente per il tramite della partecipazione a Trentino mobilità spa, ovvero la società Car Sharing Trentino Società Cooperativa, se ne desume dalla scheda ricognitiva la strumentalità necessaria a Trentino mobilità spa per la produzione di servizi di mobilità sostenibile e accessori al servizio pubblico di trasporto sul territorio provinciale.

Considerato che, per le ragioni sostanziali esposte nella premessa che precede, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione comunale.

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 così come richiamato dall'art. 18, comma 3 bis della L.p. 1/2005 la revisione ordinaria deve essere resa disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- l'art. 22, comma 1 lettera d-bis) del D.Lgs. 33/2013 impone la pubblicazione e l'aggiornamento annuale dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione, prot. 1125 di data 21/03/2023, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.P. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i..

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015, n.18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n.42)";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- la delibera consiliare n. 03 di data 17/02/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e della Nota Integrativa (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che la presente deliberazione viene assunta con la competenza del Consiglio comunale da parte del Commissario straordinario

Si ritiene, pertanto, di procedere all'approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Lona Lases

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lona Lases alla data del 31 dicembre 2021, contenuta nel documento allegato A parte integrante, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

Nome Partecipata	Codice fiscale partecipata	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè valle di Cembra S.Cons.rl (in liquidazione)	P.I. 01904580220	0,71%	mantenimento	Attualmente in liquidazione in attesa della creazione della nuova APT come da riforma provinciale riguardante gli ambiti territoriali delle APT (Legge Provinciale n. 8 del 12 agosto 2020)
Trentino Mobilità S.p.A.	P.I. 01606150223	0,04%	mantenimento	/
Trentino Riscossioni S.p.A.	P.I. 02002380224	0,0078%	mantenimento	/
Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	P.I. 01533550222	0,54%	mantenimento	/
Trentino Digitale Spa	P.I. 00990320228	0,0037%	acquisizione	/

2. di dare evidenza del mantenimento delle società controllate indirettamente per il tramite del Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa e di Trentino mobilità S.p.A., e precisamente di seguito riportate:

Nome Partecipata	Codice fiscale Partecipata	Esito della rilevazione	Note
Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc.Coop. Società a controllo indiretto detenuta attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	P.IVA 00107860223	Razionalizzazione con cessione partecipazione a titolo oneroso entro 30/06/2023	/
Set Distribuzione Spa Società a controllo indiretto detenuta attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	P.IVA 01932800228	mantenimento	/
Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop. Società a controllo indiretto detenuta attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa	P.IVA 00110640224	mantenimento	/
Car Sharing Trentino Società Cooperativa Società a controllo indiretto detenuta attraverso Trentino mobilità S.p.A.	P.IVA 02130300227	mantenimento	In liquidazione dal 06/12/2021

3. di precisare che a conclusione della ricognizione di cui al precedente punto 1 non sono emerse circostanze che implichino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal comune;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, facendo uso del portale "ConTe" ed alla struttura ministeriale per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs. 175/2016

mediante il portale "Partecipazioni" del sito MEF, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183 comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Commissario Straordinario da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Commissario Straordinario
dr. Alberto Francini

Il Segretario comunale
dr. Marco Galvagni

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo telematico dal 29/03/2023 fino al 08/04/2023 ai sensi del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Il Segretario comunale
dr. Marco Galvagni

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.

Il Segretario comunale
dr. Marco Galvagni